

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO PER TUTTI I SUB-LOTTE PRESTAZIONALI

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – IA.02 – IA.04 – S.04).

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1 – SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI (DL), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)

N.	QUESITO	CHIARIMENTO	DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE CHIARIMENTO
1	Salve, relativamente al contenuto dell'offerta tecnica da presentare non ci sono elaborati grafici da presentare relativamente ai diversi oggetti degli interventi?	Non è richiesta la presentazione di elaborati grafici. Con riferimento al contenuto dell'offerta tecnica, si rinvia a quanto previsto all'art. 11.2 del Sub-Disciplinare 1 e nella Tabella n. 12 del suddetto Sub-disciplinare circa i criteri e relativi sub-criteri su cui verterà la valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice.	25/07/2022
2	In merito all'importo minimo dei servizi di punta per ciascun sub lotto prestazionale si deve fa riferimento esclusivamente al valore calcolato sull'importo lavori del Cluster di importo più basso?	Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, si conferma quanto previsto all'articolo 4.3 del Sub-Disciplinare 1 e, nello specifico, si confermano gli importi minimi complessivi relativi ai Servizi di Punta delle Categorie dell'Accordo Quadro, per ciascun Lotto Geografico, così come indicati nella Tabella n. 5.	25/07/2022
3	Relativamente al calcolo dell'importo minimo complessivo per i servizi di punta va calcolato sull'importo dei lavori, oppure sull'importo dei servizi contrattualizzati e svolti per le categorie relative?	Si rimanda alla risposta fornita per il quesito n. 2.	25/07/2022

N.	QUESITO	CHIARIMENTO	DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE CHIARIMENTO
4	In riferimento ai requisiti richiesti nel sub disciplinare SERVIZI TECNICI, tabella 5 di pag. 15, si chiede di specificare se gli importi indicati si riferiscono agli importi dei servizi espletati oppure agli importi dei lavori.	Con riferimento ai “servizi di punta” si rinvia a quanto previsto all’articolo 4.3 del Sub-Disciplinare 1 e cioè: “ a pena di esclusione, l’operatore economico dovrà dimostrare l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di due servizi di ingegneria e di architettura di cui all’articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice dei Contratti (di seguito, “Servizi di Punta”), relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle Categorie di Progettazione dell’Accordo Quadro, per ciascun Lotto Geografico cui si intende partecipare ”. Si conferma dunque che l’importo minimo complessivo per i servizi di punta, di cui sopra, è riferito all’importo dei lavori delle opere per cui sono stati espletati i servizi tecnici.	25/07/2022
5	È disponibile del materiale o maggiori info sui singoli "oggetti degli interventi" previsti? Per ogni lotto: ad esempio disegni dello stato di fatto, obiettivi, dimensioni o quanto di utile a poter articolare al meglio e più concretamente le relazioni metodologiche richieste?	La documentazione relativa agli interventi sarà resa disponibile dal Soggetto Attuatore contestualmente all'attivazione del Contratto Specifico.	25/07/2022
6	1. Con riferimento al punto 4.6.3.1 Indicazioni per i RT del SUB DISCIPLINARE 1, si chiede conferma che, in caso di RT misto, il requisito dei due Servizi di Punta è frazionabile tra Mandataria e Mandanti (Es. Mandataria servizio 1 importo maggioritario, Mandante servizio 2 importo secondario); 2. Nel caso in cui il RT di tipo misto, sulla sub categoria orizzontale E.22, preveda la presenza di più mandanti (Mandataria + Mandante 1 + Mandante 2) e preveda che il requisito dei due Servizi di Punta sia frazionato tra Mandataria e Mandante 1 (Es. Mandataria servizio 1 importo maggioritario, Mandante 1 servizio 2 importo secondario), si chiede conferma che la Mandante 2 possa eseguire la sua parte di prestazione (relativa alla E.22) senza aver potuto dimostrare in alcun modo i propri requisiti.	1. Si conferma quanto richiesto e si rinvia a quanto previsto dal citato articolo 4.6.3.1 del Sub-Disciplinare 1 e cioè: 2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4.6.3.1 del Sub-Disciplinare 1, non è richiesto il possesso di una percentuale minima di requisito alle mandanti.	05/08/2022

N.	QUESITO	CHIARIMENTO	DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE CHIARIMENTO
7	Si intende partecipare alla procedura di gara ai lotti geografici NORD e SUD per affidamento di servizi di ingegneria e architettura (con lo stesso identico raggruppamento di progettisti) e, al lotto geografico SUD, quale progettista indicato per lavori in appalto integrato (con altro raggruppamento di progettisti). Per quanto ci riguarda, dall'attenta lettura del disciplinare di gara, non ci sembra che risultino condizioni ostative. Risulta corretto?	Al quesito si risponde negativamente e si rinvia all'articolo 1, i.), del Disciplinare Unico di gara.	05/08/2022
8	Con la presente si chiede se il servizio di punta possa essere soddisfatto frazionato tra due componenti di un RTP oppure debba essere ricoperto esclusivamente da un unico operatore economico?	Si rinvia all'articolo 4.6.3.1 del Sub-Disciplinare 1, contenente le "Indicazioni per i RT" relative ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, laddove chiarisce che: <i>"Il requisito dei due Servizi di Punta di cui all'articolo 4.3 può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento. Rimane fermo che il requisito dei due Servizi di Punta non è frazionabile e che l'importo indicato nell'Allegato A.1., per ciascun Cluster, è da intendersi complessivamente e non riferito ad ogni Servizio di Punta."</i>	05/08/2022
9	Per poter concorrere per il lotto sud - sub lotto prestazionale 1 - Cluster AQ1 - Napoli, occorre dimostrare di aver un importo minimo per i due servizi di punta complessivo pari a 23.256.000,00 € per ogni classe e categoria (E.22, S.04, IA.02, IA.04)?	Si rinvia a quanto previsto all'articolo 4.3 del Sub-Disciplinare 1 e, nello specifico, si confermano gli importi minimi complessivi relativi ai Servizi di Punta delle Categorie dell'Accordo Quadro, per ciascun Lotto Geografico, così come indicati nella Tabella n. 5.	30/08/2022
10	Si chiede se i servizi illustrati nell'Offerta tecnica relativi ai criteri A.1, A.2, A.3 possano essere differenti da quelli riguardanti i due servizi di punta. Si chiede altresì se nello specifico del criterio A.1, è possibile inserire servizi con caratteristiche fortemente affini agli interventi oggetto della gara ma ricadenti in categorie differenti.	Fermo restando che la valutazione dell'offerta tecnica verrà svolta, per ogni elemento di valutazione, dalla Commissione giudicatrice secondo lo schema di cui alla Tabella n. 13 del Sub-disciplinare 1, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 11.5 del suddetto Sub-disciplinare 1, Tabella n. 12.	30/08/2022
11	Nella Tabella 8 del Sub. disciplinare 1 si riscontra una definizione non chiara del numero massimo di pagine che deve costituire l'intera relazione unica. La colonna denominata "numero massimo di pagine dell'intera relazione" parla di 7 pagine totali per l'intero documento; la colonna denominata	Si rinvia all'articolo 11.2. del Sub - Disciplinare 1 – Colonna n. 2 – Tabella n. 8 e si ribadisce che la Relazione Unica dovrà essere composta da un numero massimo totale di 7 pagine escluse copertina e indice (se presenti) di cui:	30/08/2022

N.	QUESITO	CHIARIMENTO	DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE CHIARIMENTO
	<p>"numero massimo di pagine per ciascun paragrafo" riporta il quantitativo di 3 pagine A3 per il criterio A e 4 pagine A4 per i criteri B e C.</p> <p>Si chiede di chiarire il numero massimo totale di pagine di cui la Relazione Unica potrà essere composta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3 pagine A3 per il criterio A; • 4 pagine A4 totali per i criteri B e C <p>dovendosi considerare la denominazione della Colonna n. 4 – Tabella n. 8, un refuso materiale e la stessa è da intendersi come "NUMERO MASSIMO DI PAGINE".</p>	

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 2 – SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

N.	QUESITO	CHIARIMENTO	DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE CHIARIMENTO
1	<p>Si chiede con il presente quesito interpretazioni in merito al contenuto della Tabella 11 nel paragrafo 11.5 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA del disciplinare, nello specifico riguardo le risorse umane messe a disposizione di cui a criterio di Valutazione B.3 relativamente al gruppo di lavoro. Si chiede pertanto di confermare se la natura del rapporto contrattuale tra i professionisti proposti nel Gruppo di Lavoro e l'Offerente, -richiesta nelle forme di cui al DM 263/2016 (componente di un RT, socio, dipendente, collaboratore continuativo, etc) sia da intendersi estesa non solo alle Società di architettura e ingegneria, cui il citato DM è riferito, bensì anche a tutti gli Organismi di Verifica di tipo A e C.</p>	<p>Il DM 263/2016 individua i requisiti che devono possedere gli operatori economici per la partecipazione alle procedure aventi ad oggetto servizi attinenti alla architettura e alla ingegneria, declinandoli per le diverse tipologie, non il rapporto che deve sussistere tra operatore economico (cosiddetto "offerente") e soggetti preposti allo svolgimento delle attività facenti parte del gruppo di lavoro; a tale ultimo riguardo si veda l'articolo 4.2 del disciplinare di gara.</p> <p>Pertanto, quanto riportato nella tabella 11 relativamente al criterio B3 è da intendersi nel senso che, nel caso in cui i preposti parte dell'organigramma del Gruppo di lavoro appartengano anche alla struttura dell'operatore economico, deve essere specificata la posizione assunta da detti preposti nella medesima struttura, individuandola anche con riferimento alle figure di cui al paragrafo 2.2.2.1, lettere d) ed e) della Parte IV_Linee guida n. 1/ANAC).</p>	25/07/2022
2	<p>Con riferimento alla previsione di cui agli artt. 11.1 del "Disciplinare unico di gara" e 7.1 del "Sub – Disciplinare 2 Servizi di Verifica della Progettazione", si chiede di confermare che costituisca refuso la richiesta di produzione di una garanzia definitiva per la stipula dell'accordo quadro, atteso che la stessa parrebbe costituire una duplicazione di quanto disciplinato ai successivi artt. 11.2 e 7.2, che prevedono la stipula della medesima garanzia per ogni singolo contratto attuativo, costituenti un di cui dell'Accordo Quadro medesimo, andando l'aggiudicatario già di fatto in quella sede a soddisfare concretamente la previsione di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.</p> <p>Quanto sopra trova ragione nel dettame normativo citato, che al comma 1 prevede che la cauzione sia prestata "a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto", ma nel caso di specie le obbligazioni previste dall'accordo quadro sono costituite dall'esecuzione dei servizi che verranno</p>	<p>Al quesito si risponde negativamente e si conferma quanto previsto dalla <i>lex specialis</i> di gara circa la costituzione, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, contestualmente alla stipula dello stesso, di una garanzia definitiva per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro medesimo, così come previsto dagli articoli 11.1 del Disciplinare Unico e 6.1 del Sub-Disciplinare 2 (ALL. B.2 del Disciplinare Unico).</p> <p>Si conferma altresì, che l'Aggiudicatario dovrà produrre, contestualmente alla stipula del Contratto Specifico, una garanzia definitiva per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto specifico medesimo, così come previsto dagli articoli 11.2 del Disciplinare Unico e 6.2 del Sub-Disciplinare 2 (ALL. B.2 del Disciplinare Unico).</p>	25/07/2022

N.	QUESITO	CHIARIMENTO	DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE CHIARIMENTO
	affidati coi singoli contratti specifici, che saranno correttamente in detta sede oggetto di specifica garanzia definitiva. Vi si invita dunque a rettificare la citata previsione.		
3	Si pongono i seguenti quesiti: 1. Si chiede di confermare che ogni singola voce riportata nella colonna "OGGETTO DELL'INTERVENTO", nella tabella contenuta nel file "AQ1_Allegato A.2. Verifica.pdf", sia riferita ad un singolo progetto che dovrà essere oggetto di verifica; 2. Si chiede di confermare che, nonostante la gara sia aperta ai soggetti di cui all'articolo 46, co. 1 del Codice dei Contratti, dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2015, nel caso in cui il singolo progetto da verificare sia relativo ad un intervento il cui importo lavori superi € 20.000.000, tale incarico possa essere assegnato solo a organismi di controllo in conformità alla Norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020	Si risponde ai quesiti posti come segue: 1. Si conferma che, nella colonna " <i>Oggetto dell'intervento</i> " dell'allegato "AQ1_Allegato A.2. Verifica.pdf", ogni singola voce riportata corrisponde ad un progetto oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti. 2. Con riferimento ai soggetti ammessi a partecipare alla procedura si conferma quanto previsto all'articolo 3 del Sub-Disciplinare 2, si conferma altresì quanto previsto dall'articolo 16 del Disciplinare Unico circa le modalità di assegnazione dei Cluster ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 4.2 del Sub-Disciplinare 2;	05/08/2022
4	Il meccanismo di determinazione dei requisiti di partecipazione e aggiudicazione, in particolare relativamente ai "servizi di punta", appare fortemente limitante del " <i>favor participationis</i> ". Infatti si chiede che i servizi di punta debbano possedere per ciascuna classe e categoria del sub-lotto specifico l'importo lavori complessivo del cluster più basso. Tale meccanismo nel caso in cui l'importo lavori del cluster più basso sia un importo lavori comunque molto elevato può comportare una forte limitazione alla partecipazione al relativo sub-lotto. Si chiede di ricondurre tale meccanismo a quello previsto dalla normativa vigente, individuando, quantomeno per il "cluster di minor importo", i valori delle singole Categorie/id Opera che dovranno quindi essere il riferimento per i servizi di punta e non già l'intero importo lavori. In subordine si chiede di voler riferire il meccanismo sopra descritto alla sola Categorie/id Opera prevalente.	Con riferimento ai requisiti di partecipazione alla procedura si conferma quanto previsto dalla <i>lex specialis</i> di gara ed in particolare dall'articolo 4 del Sub-Disciplinare 2. Allo stesso modo, con riferimento alle modalità di aggiudicazione e di assegnazione dei Cluster per l'affidamento dei Contratti Specifici, si conferma quanto riportato all'articolo 16 del Disciplinare Unico.	05/08/2022

N.	QUESITO	CHIARIMENTO	DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE CHIARIMENTO
5	<p>Il Disciplinare Unico, nell'Articolo 16 a pagina 17, stabilisce che: <i>"Orbene, data una graduatoria di Possibili Aggiudicatari, per singolo Lotto Geografico e Sub-lotto Prestazionale, si procederà allo scorrimento della graduatoria stessa dal primo all'ultimo Possibile Aggiudicatario, assegnando i Cluster da quello che ha il valore più alto a quello che ha il valore più basso, tenendo conto delle qualifiche dei singoli Possibili Aggiudicatari come segue: [...] per i Sub-lotti Prestazionali 1 (Servizi Tecnici), 2 (Servizi di Verifica) e 5 (Servizi di Collaudo):</i> <i>- in caso di operatore singolo, tenendo conto del minor importo complessivo dei Servizi di Punta dichiarati per ogni categoria di progettazione indicata nei relativi Sub-Disciplinari".</i> Si chiede di chiarire il significato dell'ultimo paragrafo.</p>	<p>Si chiarisce che, nell'ambito dello stesso Sub-Lotto Prestazionale, ai fini dell'assegnazione di ciascun Cluster, ricompreso nel singolo Lotto Geografico, in caso di operatore singolo, che abbia dichiarato servizi di punta di importi complessivi differenti nelle differenti categorie di progettazione richieste, si terrà conto del minor importo complessivo dichiarato.</p>	05/08/2022
6	<p>Il sub Disciplinare, a pag. 5, indica sia per le categorie Edilizia e Strutture, sia per la categoria Impianti, il principio per cui <i>"le attività, svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare"</i> mentre, a pag. 12 lo stesso principio è enunciato per la sola Categoria Impianti. Si chiede di confermare che tale omissione sia un refuso e che tale principio si applichi anche alla categoria Edilizia e Strutture in coerenza con quanto stabilito dalla Line Guida 1 ANAC.</p>	<p>Si chiarisce che non c'è alcun refuso e si conferma quanto previsto a pagina 5 del Sub-Disciplinare 2: <i>"Con riferimento agli ID Opere relativi alle categorie Edilizia e Strutture, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività, svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare."</i> e a pagina 12 del medesimo Sub-Disciplinare 2: <i>"Con riferimento agli ID Opere relativi alla categoria Impianti, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa destinazione funzionale, le attività, svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare."</i></p>	05/08/2022

N.	QUESITO	CHIARIMENTO	DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE CHIARIMENTO
7	Si chiede di confermare che ogni singola voce riportata nella colonna "OGGETTO DELL'INTERVENTO", nella tabella contenuta nel file "AQ1_Allegato A.2. Verifica.pdf", sia riferita ad un singolo progetto che dovrà essere oggetto di verifica.	Si rinvia al chiarimento n. 3 punto 1).	05/08/2022
8	Si chiede di confermare che, nonostante la gara sia aperta ai soggetti di cui all'articolo 46, co. 1 del Codice dei Contratti, dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2015, nel caso in cui il singolo progetto da verificare sia relativo ad un intervento il cui importo lavori superi € 20.000.000, tale incarico possa essere assegnato solo a organismi di controllo in conformità alla Norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.	Si rinvia al chiarimento n. 3 punto 2).	05/08/2022
9	<p>Con riferimento ai requisiti di partecipazione per il lotto geografico centro e sud, che consta di classe e categorie particolari quali la E.22 ed essendoci il cluster AQ1 Firenze – e AQ1 Napoli con importo lavori da 125.000.000€, si chiede di voler modificare i requisiti di valutazione in quanto l'opera che prevede un importo lavori totale come riportato in Allegato A2 è composta da differenti classi e categorie e che pertanto riducono l'importo delle sole categorie E.22, IA.02, S.04 e IA.04. Importi così elevati per ogni categoria richiesta non sono riconducibili ad interventi di solo restauro, manutenzione o ristrutturazione ma prevedono anche nuove realizzazioni.</p> <p>Visto che la finalità della richiesta dei requisiti tecnici professionali è individuare dei soggetti in grado di far fronte all'analogia dell'appalto da verificare si chiede per gli interventi di particolare importanza/interesse di voler indicare le singole categorie ed i relativi importi con la richiesta dell'avvenuto svolgimento di due appalti di importo complessivo pari almeno al 50%. La richiesta attualmente presente nel disciplinare di gara così formulata pone dei requisiti troppo elevati, con il rischio di appalto deserto o comunque con forte limitazione e non congrua con i valori reali dell'opera.</p>	Al quesito si risponde negativamente e, con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale per la partecipazione alla procedura, si conferma quanto previsto dalla <i>lex specialis</i> di gara ed in particolare dall'articolo 4.3 del Sub-Disciplinare 2.	30/08/2022

N.	QUESITO	CHIARIMENTO	DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE CHIARIMENTO
10	<p>Con riferimento al servizio prestazionale n.2 verifica preventiva della progettazione e con particolare riferimento all'art. 4.3. requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, preme evidenziare quanto segue.</p> <p>La categoria – ID opera primaria (E.22), relativa a interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico, è caratterizzata dal massimo grado di complessità pari a 1,55 e pertanto non potrebbe beneficiare del principio enunciato nel disciplinare di gara <i>“Con riferimento agli ID Opere relativi alle categorie Edilizia e Strutture, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività, svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”</i>.</p> <p>Il documento ALLEGATO A.2. TABELLA RIPORTANTE I LOTTI GEOGRAFICI – SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2 – SERVIZI DI VERIFICA, evidenzia un valore fino a euro 62.500.000 (Cluster Firenze) per l'importo minimo complessivo dei servizi di punta.</p> <p>Preso atto che;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il vincolo di interesse storico artistico (D. Lgs 42/2004) in molti casi riguarda parti del manufatto e non la sua totalità; - il valore del requisito è dimensionato sul 50% dell'importo totale dei lavori, mentre mediamente l'incidenza delle opere edili (di cui la parte vincolata rappresenta appunto un'ulteriore aliquota) risulta inferiore a detta soglia; - nell'ultimo decennio non risulterebbero procedure a evidenza pubblica relativi a interventi di opere classificate in E.22, tali da garantire sul mercato due servizi, la cui somma, raggiunga detto importo; <p>considerato inoltre il forte scostamento di entità economica dei cluster (in ampia maggioranza di importo massimo di qualche milione di euro) ed i cluster Firenze e Napoli;</p>	<p>Ai quesiti si risponde negativamente, rinviando al chiarimento n. 09.</p>	<p>30/08/2022</p>

N.	QUESITO	CHIARIMENTO	DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE CHIARIMENTO
	al fine di garantire il <i>favor participationis</i> , si chiede di poter comprovare il requisito nella ID. Opere E.22 di detti cluster (Firenze e Napoli) anche con altre ID. Opere della categoria Edilizia con grado di complessità pari a 1,20. In alternativa si chiede di poter comprovare il requisito con un elenco di servizi in E.22 fino alla concorrenza dell'importo minimo richiesto.		
11	Nella Tabella 8 del Sub-disciplinare 2 si riscontra una definizione non chiara del numero massimo di pagine che deve costituire l'intera relazione unica. La colonna denominata " <i>numero massimo di pagine dell'intera relazione</i> " parla di 7 pagine totali per l'intero documento; la colonna denominata " <i>numero massimo di pagine per ciascun paragrafo</i> " riporta il quantitativo di 3 pagine A3 per il criterio A e 4 pagine A4 per i criteri B e C. Si chiede di chiarire il numero massimo totale di pagine di cui la Relazione Unica potrà essere composta.	Si rinvia all'articolo 11.2. del Sub - Disciplinare 2 – Colonna n. 2 – Tabella n. 8 e si ribadisce che la Relazione Unica dovrà essere composta da un numero massimo totale di 7 pagine escluse copertina e indice (se presenti) di cui: <ul style="list-style-type: none"> • 3 pagine A3 per il criterio A; • 4 pagine A4 totali per i criteri B e C dovendosi considerare la denominazione della Colonna n. 4 – Tabella n. 8, un refuso materiale e la stessa è da intendersi come " <i>NUMERO MASSIMO DI PAGINE</i> ".	30/08/2022

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3 – LAVORI

N.	QUESITO	CHIARIMENTO	DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE CHIARIMENTO
1	<p>Al punto 4.6.2 del “Disciplinare Lavori” (Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale), viene riportato quanto segue:</p> <p>- A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47 e 83, co. 2 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti, in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45 co. 2 lett. c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio se concorre in proprio ovvero, qualora venga designata una consorziata quale esecutrice, dalla impresa consorziata designata.</p> <p>In quest’ultimo caso, si chiede di voler chiarire se la richiesta è riferita solo esclusivamente alla categoria OG2 o se invece tale obbligo per la consorziata è riferito anche per la ulteriore categoria OG11 prevista dal bando.</p> <p>Si prega di tener conto del Decreto TAR Lazio n. 07351/2022 REG.RIC. del 25.06.2022 sul ricorso numero di registro generale 7351 del 2022.</p>	<p>Si rinvia a quanto previsto all’articolo 4.6.2 del Sub-Disciplinare 3, secondo il quale: “a pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47 e 83, co. 2 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:</p> <p>a) <i>in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all’articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio;</i></p> <p>b) <i>in caso di consorzio stabile di cui all’articolo 45, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio se concorre in proprio ovvero, qualora venga designata una consorziata quale esecutrice, dalla impresa consorziata designata”.</i></p> <p>Si conferma dunque che, in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45 co. 2 lett. c) del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti dalla/e consorziata/e esecutrice/i designata/e con riferimento ai beni oggetto dell’appalto e dunque relativamente a tutte le categorie dello stesso.</p>	25/07/2022
2	<p>Vorremmo partecipare al lotto CENTRO CAT. OG2-OG11 lavori, dove sono previsti n. 18 interventi al Museo Nazionale Romano e al Parco Archeologico dell'Appia Antica. Non troviamo il progetto con gli elaborati a base di gara. Chiediamo cortesemente dove reperirli.</p>	<p>La documentazione tecnica e/o progettuale sarà resa disponibile dal Soggetto Attuatore contestualmente all'attivazione del Contratto Specifico.</p>	25/07/2022
3	<p>Si chiede di chiarire quale sia l’interlinea del formato A4 da utilizzare nella redazione della Relazione Unica, essendo indicata nella colonna <i>“limiti editoriali per ciascun paragrafo”</i> delle tabelle riepilogative dei formati richiesti, presenti in tutti i sub-disciplinari per gli Accordi Quadro relativi alle</p>	<p>Si conferma l’interlinea a 1,5.</p>	25/07/2022

N.	QUESITO	CHIARIMENTO	DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE CHIARIMENTO
	categorie OG1-OG11, OG2-OG11; OS24-OG2 e OG2, sia il valore “1,5” sia la dicitura “singola”.		
4	<p>Ai fini di una corretta partecipazione alla gara si chiedono chiarimenti sulla modalità con cui calcolare le quote di partecipazione in caso di RTI da costituirsi di tipo misto.</p> <p>La scrivente impresa intende partecipare alla procedura in oggetto in RTI da costituirsi di tipo misto, ma essendo un accordo quadro e non essendo specificate le quote delle due categorie di lavorazioni chiede come calcolare la quota di partecipazione al fine di inserirlo sia sulla dichiarazione di impegno del RTI sia soprattutto sul portale che chiede in fase di compilazione la quota specifica.</p>	<p>Fermo restando i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale di cui all’articolo 4.3 del Sub-Disciplinare 3 e, nello specifico, alla Tabella n. 4, si rinvia a quanto previsto all’articolo 4.6.2 del suddetto Sub-Disciplinare, secondo il quale: <i>“A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 48, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo misto, la Mandataria del sub raggruppamento, costituito per ciascuna Categoria di Lavorazione dell’Accordo Quadro deve possedere la relativa qualificazione SOA con classifica superiore a quella posseduta ovvero spesa dalle Mandanti e almeno pari alla classifica minima richiesta.”</i></p> <p>Si rinvia inoltre a quanto previsto a pagina 8 dell’allegato C (“Modalità di presentazione dell’offerta in Piattaforma Telematica”) al Disciplinare Unico di gara: nota n. 2: <i>“Si precisa che la quota di compartecipazione da indicare in questa sezione è richiesta ai soli fini del completamento dell’iter di presentazione delle offerte: in questa procedura non sono richieste % di partecipazioni”</i>.</p>	05/08/2022
5	In riferimento alla procedura aperta indicata in oggetto, Sub-Lotto Prestazionale 3 Lavori (CENTRO), la scrivente impresa, in possesso delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, chiede conferma dell'importo ridotto della cauzione provvisoria che presenterà, calcolato in € 12.061,72.	<p>Con riferimento all’importo della garanzia provvisoria si rinvia a quanto previsto dall’articolo 5 del Sub-disciplinare 3 lavori.</p> <p>Nello specifico, con riferimento alle riduzioni del suddetto importo, nonché alla forma di partecipazione degli operatori economici (singola o associata), si conferma quanto previsto all’articolo 93, co. 7 del Codice dei Contratti.</p>	05/08/2022

N.	QUESITO	CHIARIMENTO	DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE CHIARIMENTO
6	Si chiede se una impresa partecipante in possesso della classifica SOA ma che occupa un numero di dipendenti inferiore a 50, può comunque partecipare alla gara d'appalto.	Al quesito si risponde affermativamente.	30/08/2022
7	<p>Con riferimento alla procedura in oggetto, si trasmettono le seguenti richieste di chiarimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Si chiede conferma che in caso di partecipazione in costituendo RTI non sia richiesta, in fase di presentazione dell'offerta, l'indicazione delle quote di esecuzione riferita a ciascuna delle imprese che compongono il raggruppamento; 2) Si chiede conferma che nell'ambito del medesimo Accordo Quadro, sia possibile partecipare al Sub Lotto Prestazionale 4 Lavori in appalto integrato del Lotto Geografico X e al Sub Lotto Prestazionale 3 Lavori del Lotto Geografico Y mantenendo la medesima forma di partecipazione (al netto di quanto richiesto al successivo quesito); 3) Si chiede conferma che, nell'ambito del medesimo Accordo Quadro, sia possibile partecipare al Sub-Lotto Prestazionale 4 Lavori in appalto integrato del Lotto geografico X e al Sub-Lotto prestazionale 3 Lavori del Lotto geografico Y senza indicare, in quest'ultimo caso, il progettista, in parziale deroga a quanto richiesto all'articolo 1 punto (ii) del Disciplinare Unico "Se il concorrente intende partecipare a più Lotti Geografici, potrà farlo presentandosi sempre nella medesima forma". 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Si conferma che non è richiesta l'indicazione delle quote di esecuzione. Ai fini della presentazione dell'offerta in Piattaforma Telematica si rinvia a quanto previsto nell'allegato C (<i>"Modalità di presentazione dell'offerta in Piattaforma Telematica"</i>); 2) Si rinvia a quanto indicato all'articolo 1 del Disciplinare Unico circa le regole di partecipazione e nello specifico si rinvia a quanto precisato alla regola i), di cui segue un estratto: <i>"In applicazione di tale regola, consegue che nel medesimo Lotto Geografico, il concorrente che partecipi al Sub-lotto Prestazionale 1 (Servizi Tecnici) non potrà partecipare a nessun altro Sublotto Prestazionale, nemmeno assumendo la veste dell'indicato progettista nel Sub-lotto Prestazionale 4 (Lavori in Appalto Integrato); parimenti il concorrente che partecipi al Sub-Lotto prestazionale Lavori non potrà partecipare al Sub-Lotto prestazionale Lavori per Appalto Integrato e viceversa."</i> 3) Si rinvia alla risposta fornita al precedente punto 2). 	30/08/2022
8	<p>Nella tabella 7 a pag. 32 del Sub. disciplinare 3 (Lavori) abbiamo riscontrato una definizione non chiara del numero massimo di pagine che deve costituire l'intera relazione. La colonna denominata <i>"numero massimo di pagine dell'intera relazione"</i> parla di 6 pagine totali per l'intero documento; la colonna denominata <i>"numero massimo di pagine per ciascun paragrafo"</i> riporta nuovamente il quantitativo di 6 pagine.</p> <p>Alla luce di quanto esposto, pertanto, si chiede di chiarire se il documento relativo alla Relazione Unica di Offerta tecnica debba essere costituita da 6</p>	<p>Si rinvia all'articolo 11.2. del Sub - Disciplinare 3 – Colonna n. 2 – Tabella n. 7 e si ribadisce che la Relazione Unica dovrà essere composta da un numero massimo totale di 6 pagine escluse copertina e indice (se presenti).</p> <p>Si conferma che la Relazione Unica deve essere composta da n. 6 pagine al massimo, dovendosi considerare la denominazione della Colonna n. 4 – Tabella n. 7, un refuso materiale e la stessa è da intendersi come <i>"NUMERO MASSIMO DI PAGINE"</i>.</p>	30/08/2022

N.	QUESITO	CHIARIMENTO	DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE CHIARIMENTO
	pagine massime totali o, viceversa, da un massimo di 6 pagine per ogni paragrafo (quindi 24 pagine massime totali).		
9	<p>1. in merito al bando sub-lotto 3 lavori lotto geografico sud categorie OG2 – OG11 l'importo minimo richiesto è la classifica VIII sia per OG2 che per OG11 si chiede se la scrivente può partecipare in ATI con impresa capogruppo che ha OG2 VII (quindi non VIII) e mandante OG2 IV, la cui somma incrementata del quinto arriva a coprire l'importo di € 19.520.000,00.</p> <p>2. si chiede inoltre se l'importo suddetto di € 19.520.000,00 è da dimostrare per entrambe le categorie OG2 e OG11 e quindi l'importo complessivo diventa 39.040.000,00 € (19.520.000,00 moltiplicato per 2) se no, si chiede di specificare quanto incide nell'importo di € 19.520.000,00 singolarmente la OG2 e la OG11.</p>	<p>Al quesito si risponde negativamente giacché l'art. 4.3 del Sub-Disciplinare 3 prevede che, ai fini della partecipazione, l'operatore economico deve possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per tutte le categorie di lavorazione dell'Accordo Quadro nella classifica indicata alla Tabella 4 di cui a pagina 9.</p> <p>Ai fini dell'assegnazione dei Cluster ricompresi all'interno di ciascun Lotto Geografico, si rinvia a quanto stabilito all'art. 16 del Disciplinare Unico di gara, ai sensi del quale l'assegnazione dei Cluster ai Possibili Aggiudicatari viene eseguita: <i>"in caso di operatore che partecipi in forma aggregata, tenendo conto della minor classifica della categoria SOA tra quelle maggiori possedute ovvero spese dal raggruppamento nel suo complesso così come definito nel Sub-Disciplinare 3"</i>.</p> <p>Non si procede pertanto, in nessun caso alla somma delle classifiche possedute nella medesima categoria di lavorazione da parte di più imprese partecipanti in forma aggregata.</p> <p>Si rimanda, ad ogni buon conto, a quanto previsto dall'<i>"Allegato C. Modalità di presentazione dell'offerta in piattaforma telematica"</i>.</p>	30/08/2022
10	In caso di partecipazione in ATI al lotto centro che ha ben 18 cluster, le percentuali attinenti le quote di partecipazione di ciascun componente dell'ATI devono essere specificate per ciascun cluster oppure devono essere rapportate all'importo complessivo dei 18 cluster del lotto geografico in questione?	Si rimanda alla risposta fornita per il quesito n. 7, punto 1) e si rinvia a quanto indicato a pagina 8 dell'allegato C (<i>"Modalità di presentazione dell'offerta in Piattaforma Telematica"</i>) al Disciplinare Unico di gara: nota n. 2: <i>"Si precisa che la quota di compartecipazione da indicare in questa sezione è richiesta ai soli fini del completamento dell'iter di presentazione delle offerte: in questa procedura non sono richieste % di partecipazioni"</i> .	30/08/2022

N.	QUESITO	CHIARIMENTO	DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE CHIARIMENTO
11	Si chiede la conferma che, al valore garantito delle Polizze definitive si possano applicare le riduzioni secondo l'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti.	Al quesito si risponde affermativamente e si rimanda a quanto previsto all'articolo 5 del Sub-Disciplinare 3.	

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 4 – LAVORI IN APPALTO INTEGRATO

N.	QUESITO	CHIARIMENTO	DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE CHIARIMENTO
1	Nel caso in cui il Progettista Indicato sia un RTP non ancora costituito, si chiede se ogni suo componente debba obbligatoriamente portare una quota minima di requisiti tecnico economici e finanziari di cui al par. 4.3.2 dell'ALL. B.4 Sub-Disciplinare - Lavori in Appalto Integrato (nel caso specifico si tratterebbe di una società di professionisti di recente costituzione che possiede solamente i requisiti di ordine professionale di cui al par. 4.2.2 del suddetto allegato).	Al quesito si risponde negativamente non essendo richiesto ad ogni componente del RTP costituendo di coprire una quota minima di requisiti tecnico-professionali ed economici e finanziari di cui al par. 4.3.2. A tale proposito, si rinvia a quanto previsto all'art. 4.6.3.2 del Sub-Disciplinare – 4 nella parte in cui prevede che: <i>“nel caso in cui vengano indicati più soggetti per lo svolgimento dei servizi di progettazione il requisito dei due Servizi di Punta di cui all'articolo 4.3.2 può essere posseduto da due diversi soggetti”</i> .	25/07/2022
2	Si chiede di chiarire quale sia l'interlinea del formato A4 da utilizzare nella redazione della Relazione Unica, essendo indicata nella colonna “LIMITI EDITORIALI PER CIASCUN PARAGRAFO” delle tabelle riepilogative dei formati richiesti, presenti in tutti i sub-disciplinari per gli Accordi Quadro relativi alle categorie OG1-OG11, OG2-OG11; OS24-OG2 e OG2, sia il valore “1,5” sia la dicitura “singola”.	Si conferma l'interlinea a 1,5.	25/07/2022
3	Si chiede di chiarire se, per il sub-lotto prestazionale 4 Lavori in appalto integrato, è consentita la partecipazione a più procedure quale progettista indicato per 2 operatori economici diversi (esempio: progettista A che partecipa all'AQ1 con impresa X e all'AQ2 con impresa Y).	Al quesito si risponde affermativamente.	25/07/2022
4	Con la presente si chiede il seguente chiarimento: Può una società X, i cui Legali Rappresentanti a loro volta sono anche soci e consiglieri di una società cooperativa indicata come esecutrice dei lavori dal consorzio Y per il sub 4, partecipare singolarmente al sub.3?	Con riferimento alle regole di partecipazione previste per la procedura in oggetto, si rinvia all'articolo 1 del Disciplinare Unico.	05/08/2022

N.	QUESITO	CHIARIMENTO	DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE CHIARIMENTO
5	Con riferimento alla tabella n. 12 - Relazione offerta tecnica - alla pag. 44 di 56 del sub disciplinare 4, si chiede se il numero massimo di pagine dell'intera relazione individuato in numero 9 debba intendersi in numero 9 facciate.	Si chiarisce che il numero massimo indicato coincide con il numero di pagine del documento digitale che si trasmetterà tramite Piattaforma telematica (ad esempio, il file in formato .pdf di massimo 9 pagine).	05/08/2022
6	In merito al quesito posto nel DGUE, nella Parte II - Sezione A - SOA, si chiede: - Cosa si intende per " <i>L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</i> " - Si intende se la certificazione SOA della società dichiarante include le classifiche massime per le categorie obbligatorie richieste? Cioè, si chiede se l'operatore economico possiede la OG2 classifica VIII ed OG11 classifica VIII anche essendo solo mandante in costituenda RTI mista?	Si chiarisce che, nella citata sezione del DGUE, si richiede di autocertificare che l'attestazione SOA dell'operatore economico (c.d. " <i>Società dichiarante</i> ") il cui legale rappresentante firma il DGUE, comprende tutti i criteri di selezione richiesti e, dunque, tutte le categorie SOA nelle classifiche minime, così come previste dalla <i>lex specialis</i> di gara relativamente a ciascun Lotto Geografico. Nel caso di operatori che intendano partecipare in RT, ogni componente dell'operatore economico (c.d. " <i>Società dichiarante</i> "), all'interno del proprio DGUE, dovrà rilasciare le dichiarazioni relative alle categorie e classifiche SOA possedute.	05/08/2022
7	Nell'allegato B.4, a pag. 25, risulta che " <i>l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari all' 1% (un per cento) del valore medio degli importi dei lavori stimati dei singoli Cluster di cui all'Allegato A.4</i> ". E' possibile, partendo già da un importo ridotto all'1%, procedere con la doppia riduzione del 50%+20% (ISO 9001 e 14001) oppure si può applicare solo la riduzione relativa alla 14001?	Si risponde positivamente e, con riferimento all'importo della garanzia provvisoria, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 5 del Sub-disciplinare 4 lavori in appalto integrato. Nello specifico, con riferimento alle riduzioni del suddetto importo, si conferma quanto previsto all'articolo 93, co. 7 del Codice dei Contratti.	30/08/2022
8	Con riferimento alla procedura in oggetto, si trasmettono le seguenti richieste di chiarimento: 1) Si chiede conferma che i Progettisti indicati non debbano presentare il DGUE e, di conseguenza, non siano tenuti a rendere le Ulteriori dichiarazioni di cui all'articolo 4.5 del Sub Disciplinare – Lavori in appalto integrato e che, infine, debbano presentare il solo SUB ALLEGATO 2 contenente tutte le dichiarazioni a loro riferite.	1) Il concorrente dovrà compilare e trasmettere la "Dichiarazione Progettisti Indicati" (sub-allegato 2 al Sub-Disciplinare 4) firmata digitalmente dal legale rappresentante del progettista indicato, così come descritto all'articolo 11.1 lett. K), del Sub-Disciplinare 4. I Progettisti indicati non devono presentare il DGUE. 2) Si conferma che non è richiesta l'indicazione delle quote di esecuzione. Ai fini della presentazione dell'offerta in Piattaforma Telematica si rinvia a quanto previsto	30/08/2022

N.	QUESITO	CHIARIMENTO	DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE CHIARIMENTO
	<p>2) Si chiede conferma che in caso di partecipazione in costituendo RTI non sia richiesta, in fase di presentazione dell'offerta, l'indicazione delle quote di esecuzione riferita a ciascuna delle imprese che compongono il raggruppamento.</p> <p>3) Si chiede conferma che nell'ambito del medesimo Accordo Quadro, sia possibile partecipare al Sub Lotto Prestazionale 4 Lavori in appalto integrato del Lotto Geografico X e al Sub Lotto Prestazionale 3 Lavori del Lotto Geografico Y mantenendo la medesima forma di partecipazione (al netto di quanto richiesto al successivo quesito).</p> <p>4) Si chiede conferma che, nell'ambito del medesimo Accordo Quadro, sia possibile partecipare al Sub-Lotto Prestazionale 4 Lavori in appalto integrato del Lotto geografico X e al Sub-Lotto prestazionale 3 Lavori del Lotto geografico Y senza indicare, in quest'ultimo caso, il progettista, in parziale deroga a quanto richiesto all'articolo 1 punto (ii) del Disciplinare Unico <i>"Se il concorrente intende partecipare a più Lotti Geografici, potrà farlo presentandosi sempre nella medesima forma"</i>.</p>	<p>nell'allegato C (<i>"Modalità di presentazione dell'offerta in Piattaforma Telematica"</i>);</p> <p>3) Si rinvia a quanto indicato all'articolo 1 del Disciplinare Unico circa le regole di partecipazione e nello specifico si rinvia a quanto precisato alla regola i), di cui segue un estratto: <i>"In applicazione di tale regola, consegue che nel medesimo Lotto Geografico, il concorrente che partecipi al Sub-lotto Prestazionale 1 (Servizi Tecnici) non potrà partecipare a nessun altro Sub-lotto Prestazionale, nemmeno assumendo la veste dell'indicato progettista nel Sub-lotto Prestazionale 4 (Lavori in Appalto Integrato); parimenti il concorrente che partecipi al Sub-Lotto prestazionale Lavori non potrà partecipare al Sub-Lotto prestazionale Lavori per Appalto Integrato e viceversa."</i></p> <p>4) Si rinvia alla risposta fornita al precedente punto 3).</p>	

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 5 – SERVIZI DI COLLAUDO

N.	QUESITO	CHIARIMENTO	DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE CHIARIMENTO
1	<p>Partecipiamo alla procedura in oggetto in costituendo rtp e la mandataria è un consorzio. Dobbiamo perciò predisporre in totale 7 DGUE distinti.</p> <p>Chiediamo conferma che l'imposta di bollo pari a 16,00 sia da pagare solo una volta relativamente al DGUE della capogruppo mandataria.</p>	<p>Si conferma e si rinvia a quanto previsto dall'articolo 11.1 lett. B) del Sub-disciplinare 5, in cui si specifica che: "in caso di R.T. l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T."</p>	30/08/2022
2	<p>Il nostro ufficio amministrativo riaprirà il 02/09/2022 quindi non riusciamo a pagare F23 e ad avere la ricevuta in tempo utile.</p> <p>Per il pagamento tramite @e.bollo abbiamo visto che gli unici uffici abilitati sono INTESA SANPAOLO e ICONTO SRL dove noi non abbiamo conto corrente e quindi non possiamo pagare neanche in questo modo.</p> <p>Chiediamo conferma di poter assolvere al pagamento del suddetto bollo facendo una dichiarazione su cui applicare la marca.</p>	<p>Si conferma che il pagamento dell'imposta di bollo, una per ogni Lotto Geografico cui si intende partecipare, può essere comprovato anche attraverso l'utilizzo di marca da bollo. Ciascuna marca da bollo, per ciascun Lotto Geografico cui si intende partecipare, dovrà essere annullata anche mediante apposizione sulla stessa del CIG riferito al Sub-lotto prestazionale e Lotto Geografico, così come specificato alla Tabella n. 1 del Disciplinare Unico.</p>	30/08/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Ilaria Verdoliva